

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 1-16 novembre 2022

Focus sul versamento imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni

a cura di Saverio Cinieri

Dal 1° al 16 novembre, oltre ai consueti appuntamenti periodici tra cui quelli in scadenza il 15 e il 16 novembre, quali il versamento dell'IVA per i soggetti mensili e per quelli trimestrali, giusto per citarne alcuni, non ci sono particolari adempimenti.

Si possono segnalare:

- entro il 10 novembre l'invio, da parte dei CAF, dei modelli 730 integrativi presentati dai contribuenti entro il 25 ottobre;
- entro il 15 novembre, il versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2022 nonché le rate delle rivalutazioni eseguite nelle passate edizioni dell'agevolazione (seconda rata per i beni posseduti al 1° gennaio 2021 e terza rata per quelli posseduti al 1° luglio 2020).

1 MARTEDÌ

SCRITTURE CONTABILI

Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di ottobre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

**SCRITTURE
 CONTABILI**
Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di ottobre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di novembre, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 ottobre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

2 MERCOLEDÌ
RAVVEDIMENTO
Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 ottobre 2022.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

10 GIOVEDÌ
DICHIARAZIONI
Assistenza fiscale – Modello 730

Attività - • Consegna da parte del CAF /professionista abilitato al lavoratore dipendente o al soggetto pensionato della copia del mod. 730/2020 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;

- Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modelli 730/2020 integrativi e dei relativi modelli 730-4 integrativi;
- Comunicazione al sostituto d'imposta da parte del CAF /professionista abilitato del mod. 730-4 se non è possibile l'invio telematico all'Agenzia.

	<p>Soggetti obbligati - CAF e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale.</p> <p>Modalità - Consegna di copia del mod. 730 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo nonché invio dello stesso all'Agenzia delle Entrate.</p>
IMPOSTE INDIRETTE	<p>Imposta di bollo – Versamenti rateali</p> <p>Attività - Versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 3° trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all'emissione di assegni circolari.</p> <p>Modalità - L'adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo "2505 – Bollo virtuale – rata.</p>

15

MARTEDÌ

COMUNICAZIONE

Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

IVA

Fatturazione differita

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di settembre e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolli di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

IVA

Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00

Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;
- mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consen-

	<p>tita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Rivalutazione terreni posseduti al 1° gennaio 2022 – Versamento imposta sostitutiva</p> <p>Attività - Versamento prima o unica rata dell'imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022.</p> <p>Entro lo stesso termine va versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la seconda rata dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione valore dai terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021; • la terza ed ultima rata dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione valore dai terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020. <p>Soggetti obbligati - Possessori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili; • terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; • terreni agricoli. <p>Modalità - L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 14% e può essere versata in tre rate di pari importo con scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15/11/2022; • 15/11/2023; • 15/11/2024. <p>Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.</p> <p>Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Rivalutazione partecipazioni possedute al 1° gennaio 2022 –</p>

Versamento imposta sostitutiva

Attività - Versamento prima rata imposta sostitutiva per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2022.

Entro lo stesso termine va versata:

- la seconda rata dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021;
- la terza ed ultima rata dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2020.

Soggetti obbligati - Soggetti che possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, ovvero di una partecipazione non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione.

Modalità - L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 14% può essere versata in tre rate di pari importo con scadenza:

- 15/11/2022;
- 15/11/2023;
- 15/11/2024.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.

Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

16 MERCOLEDÌ**ACCISE****Accise**

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di ottobre.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

DICHIARAZIONI**Modello Redditi ENC - Versamento**

Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:

	<ul style="list-style-type: none"> della sesta rata, con interesse pari allo 1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; della quinta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.</p> <p>Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2003-Ires-saldo; 2001-Ires acconto-prima rata; 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; 3812-Irap acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi PF - Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRPEF e IRAP) a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> della sesta rata, con interesse pari allo 1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; della quinta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2022.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4001 - IRPEF-saldo; 4033 - IRPEF-acconto-prima rata; 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 3843 - Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - acconto; 3844 - Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - saldo; 4200 - Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SC - Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> della sesta rata, con interesse pari allo 1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; della quinta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

	<p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003 – Ires – saldo; • 2001 – Ires acconto – prima rata; • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo; • 3812 – Irap acconto – prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SP – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della sesta rata, con interesse pari allo 1,50%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della quinta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Le società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001-Irpef-saldo; • 4033-Irpef-acconto-prima rata; • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812-Irap acconto-prima rata; • 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto; • 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo; • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate; • 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata; • 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p>

	<p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Versamento ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di ottobre da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto).</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di ottobre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappre-</p>

	<p>sentanza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef – sostituti d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d'imposta.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per</p>

	<p>cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di ottobre in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 – Ritenuta</p>

	operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi lotterie e simili</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di ottobre derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale stock options</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di ottobre ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di</p>

	<p>servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; ● 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.
<p style="text-align: center;">IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
<p style="text-align: center;">IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 – Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p>
<p style="text-align: center;">IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; ● 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari; ● 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; ● 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; ● 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;

	<ul style="list-style-type: none"> • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a ottobre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).</p>
IVA	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6010 – Versamento Iva mensile-ottobre”.</p>
IVA	<p>Liquidazione IVA periodica – Soggetti trimestrali ordinari</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell’art. 74 del decreto Iva).</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6033 – Versa-</p>

	<p>mento Iva trimestrale - Terzo trimestre", con applicazione della maggiorazione dell'1%.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di ottobre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tobin tax - Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); ● 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); ● 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Assicurazioni - Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p>Attività - Pagamento da parte degli assicuratori dell'acconto, nella misura del 12,5%, dell'imposta sui premi ed accessori dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 30 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 ottobre 2022.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

SCADENZE AGGIORNATE AL 25 OTTOBRE 2022

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Rivalutazione terreni e partecipazioni – versamento imposta sostitutiva

Scade il 15 novembre 2022 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2022.

Entro il predetto termine il versamento può riguardare l'intera imposta sostitutiva (pari al 14%) oppure la prima delle tre rate se si sceglie il versamento rateale.

Sempre entro il 15 novembre, per chi a suo tempo ha optato per il versamento rateale, va versata anche la seconda rata per chi ha rivalutato i predetti beni posseduti al 1° gennaio 2021 e la terza rata per le rivalutazioni dei beni posseduti al 1° luglio 2020.

Soggetti interessati

La rivalutazione dei terreni interessa soltanto i **soggetti che, operando al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni, si trovano nella condizione di conseguire plusvalenze immobiliari su terreni** di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 917/1986.

Pertanto possono rivalutare i terreni, posseduti al 1° gennaio 2022, esclusivamente:

- le persone fisiche, per le operazioni estranee all'esercizio di attività di impresa;
- gli enti non commerciali;
- le società semplici e i soggetti equiparati;
- i soggetti non residenti in Italia privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Per le partecipazioni, possono avvalersi della norma in esame i **soggetti che, al 1° gennaio 2022, risultino titolari di partecipazioni non quotate** anche se, successivamente a tale data, sia stata deliberata l'ammissione alla quotazione delle partecipazioni.

Si tratta in sostanza di quei contribuenti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria e, quindi:

- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali;
- le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5, D.P.R. n. 917/1986;
- gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

La possibilità di rideterminare i valori di acquisto prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

Ambito oggettivo

Per i terreni è possibile rideterminare il costo o valore di acquisto dei **terreni agricoli o edificabili** posseduti:

- alla data del 1° gennaio 2022;
- a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, superficie, enfiteusi);
- al di fuori dell'ambito dell'attività imprenditoriale eventualmente esercitata.

Per le **partecipazioni**, la rideterminazione del valore di acquisto non è consentita per tutti gli strumenti finanziari rappresentativi di partecipazioni sociali posseduti dal contribuente alla data del 1° gennaio 2022.

Infatti, la norma si applica esclusivamente ai titoli, alle quote e ai diritti, **non negoziati nei mercati regolamentati**.

La norma, inoltre, si applica – oltre che alle partecipazioni rappresentate da titoli (quali le azioni) – alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di S.r.l.), nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni).

In ogni caso, si deve trattare di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati.

Modalità operative

Per rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni e/o quello delle partecipazioni, **entro il 15 novembre**, occorre:

- far redigere ad un professionista abilitato una **perizia di stima**;
- versare un'**imposta sostitutiva pari al 14% del valore del terreno e/o della partecipazione** risultante dalla suddetta perizia.

Il versamento dell'imposta sostitutiva può avvenire:

- in un'**unica soluzione**, entro il 15 novembre 2022;
- ovvero in un **massimo di tre rate annuali di pari importo**.

In quest'ultimo caso, la scadenza delle rate è:

- 15 novembre 2022;
- 15 novembre 2023;
- 15 novembre 2024.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta mediante il **modello F24**, con i seguenti codici tributo:

- 8055 per le partecipazioni;
- 8056 per i terreni.

Da ricordare anche che, sempre entro il 15 novembre 2022, vanno versate, ma con imposta pari all'11%:

- la seconda rata da parte di coloro che hanno rivalutato i **beni posseduti al 1° luglio 2021**;
- la terza ed ultima rata da parte di coloro che hanno rivalutato **beni posseduti al 1° luglio 2020**.



Attenzione

Se la prima rata dell'imposta sostitutiva non viene versata entro il 15 novembre, la rivalutazione non si considera perfezionata e **non è possibile sanare l'omesso versamento tramite l'istituto del ravvedimento operoso.**

Il contribuente, in tal caso, può chiedere il rimborso delle somme versate (circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E e circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E).

Al contrario, il versamento nei termini dell'intera imposta sostitutiva, ovvero della prima rata, fa sì che la rivalutazione abbia effetto (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E). In tal caso, l'omesso versamento nei termini delle rate successive alla prima non inficia la rideterminazione: per la regolarizzazione della seconda e della terza rata, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.